

PROCEDURA N. 54/2024 PU

RG 33 / 24 LG - GUD.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DELLA SPEZIA

Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott.ssa Diana Brusacà	-Presidente-
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli	-Giudice relatore-
dott.ssa Giulia Marozzi	-Giudice-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Visto il ricorso promosso in data 21.11.2024 da STS SRL (p. iva 01279960114) ove viene richiesto, da un lato, quale misura cautelare nelle more dell'apertura della liquidazione giudiziale ex artt. 54 e 94 co. 6 D.Lgs. 14/2019 l'affitto di proprio ramo d'azienda a favore di altra società (individuata nominalmente, come da offerta pervenuta il 20.11.2024 sub documenti nn. 12 e 13 in allegato al ricorso), dall'altro lato, appunto l'apertura della liquidazione giudiziale a proprio carico;

Rilevato che non ricorre la necessità di instaurare il contraddittorio con altri soggetti e fissare udienza di comparizione ex art. 41 D.Lgs. 14/2019, trattandosi di richiesta di apertura della liquidazione giudiziale proveniente dallo stesso debitore (il quale peraltro nell'ambito della presente procedura aveva già promosso ricorso c.d. prenotativo ex artt. 7, 39, 40, 44, 54 D.Lgs. 14/2019 in data 17.06.2024, senza tuttavia successivamente depositare alcuno piano entro il termine assegnato del 23.10.2024);

Osservato che sussistono i presupposti oggettivi per l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di STS SRL:

-i crediti scaduti nei confronti di STS SRL, come accertati nel presente procedimento, sono superiori all'importo di Euro 30.000,00 ex art. 49 co. 5 D.Lgs. 14/2019, considerato che l'elenco dei creditori (documento n. 6 in allegato al ricorso ex artt. 7, 39, 40, 44, 54 D.Lgs. 14/2019 del 17.06.2024) e l'ultimo bilancio depositato al 31.12.2023 (documento n. 4 in allegato al ricorso ex



artt. 7, 39, 40, 44, 54 D.Lgs. 14/2019 del 17.06.2024), evidenziano passività pari ad Euro 4.952.301,00;

-lo stato d'insolvenza di STS SRL emerge in ragione della circostanza che la medesima società, a fronte dell'ingente esposizione debitoria (peraltro aumentata da Euro 3.816.931,00 ad Euro 4.952.301,00 nel confronto tra l'esercizio 2022 e l'esercizio 2023), ha dichiarato di trovarsi nell'impossibilità di depositare proposte concordatarie (pagina 11 del ricorso del 21.11.2024) ed in ogni caso non risulta avere depositato alcuna proposta concordataria entro il termine del 23.10.2024 assegnato ai sensi dell'art. 44 co. 1 lettera a) D.Lgs. 14/2019 con i provvedimenti del 24.06.2024 e del 06.09.2024;

Osservato che i bilanci della società STS SRL riferiti agli esercizi 2021, 2022, 2023 (documenti nn. 2, 3 e 4 in allegato al ricorso ex artt. 7, 39, 40, 44, 54 D.Lgs. 14/2019 del 17.06.2024) consentono di escludere la sussistenza dei presupposti soggettivi ex art. 2 co. 1 lettera d) D.Lgs. 14/2019 ostativi alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;

Osservato ulteriormente che l'eventuale affitto del ramo d'azienda di STS SRL dovrà essere valutato dagli organi della procedura di liquidazione giudiziale nelle forme ex art. 212 D.Lgs. 14/2019 (*rectius* su proposta del curatore rivolta al Giudice Delegato);

P.Q.M.

Visto l'art. 49 D.Lgs. 14/2019,

DICHIARA

l'apertura della liquidazione giudiziale di STS SRL, p. iva 01279960114, con sede legale a Sarzana (La Spezia) Via Variante Cisa n. 53;

NOMINA

- Giudice Delegato il dott. Gabriele Giovanni Gaggioli;
- liquidatore giudiziale il dott. Gabriele Manuguerra;

ORDINA

al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215bis cc, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, Irap ed Iva dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 D.Lgs. 14/2019;

FISSA



Sent. n. 66/2024 pubbl. il 12/12/2024
Rep. n. 66/2024 del 12/12/2024

per il giorno 12.03.2025 ore 09:00 lo svolgimento dell'udienza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al Giudice Delegato, nella stanza n. 310 del piano 3° del Tribunale della Spezi;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, termine perentorio fino a trenta giorni prima della data dell'udienza di cui sopra per la presentazione delle domande di ammissione al passivo;

AUTORIZZA

il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155quater, 155quinquies e 155sexies disp att cpc:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 Decreto Legge 78/2010 convertito in legge 122/2010;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

DISPONE

che la presenta sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 D.Lgs. 14/2019.

La Spezia, 09.12.2024

Il Giudice relatore ed estensore,
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli

Il Presidente,
dott.ssa Diana Brusacà



